

ASDI ASSEGNO SOCIALE DI DISOCCUPAZIONE

Data: 20/06/2016

Indennità economica per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati

A CHI SPETTA

Lavoratori disoccupati che abbiano usufruito della NASpI per intero.

Nel primo anno di applicazione della prestazione, la legge prevede che gli interventi siano prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti ai nuclei con minorenni e ai lavoratori prossimi al pensionamento.

REQUISITI

- L'articolo 2 del citato decreto interministeriale individua i seguenti requisiti per la concessione dell'ASDI:

- a. presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18;
- b. età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata di vecchiaia.

Soddisfatto almeno uno dei due requisiti, è necessario, inoltre:

- essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI. Stante l'applicazione della disciplina speciale prevista per la NASpI, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, hanno diritto all'ASDI anche coloro che svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale;
- possedere un'attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000 ed aver già presentato, all'atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti servizi per l'impiego, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- non aver fruito dell'ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e, comunque, per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

BASE DI CALCOLO E MISURA

Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l'ASDI viene erogata con le medesime modalità.

L'importo dell'ASDI, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell'articolo 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita.

Detto importo non può, in ogni caso, eccedere quello dell'assegno sociale ed essere inferiore a quello della c.d. carta acquisiti, come stabilito dal medesimo articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, nonché dall'articolo 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015.

DECORRENZA E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l'ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

E' erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell'articolo 7 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, per fruire dell'assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

Si rammentano, a tal fine, le modalità di presentazione della domanda in via telematica:

- a. via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
- b. tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);
- c. tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).

COMPATIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E OPZIONE

Il decreto interministeriale citato, all'articolo 4, prevede che la percezione dell'ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Nuovo rapporto di lavoro subordinato

In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, il soggetto percettore di ASDI deve sempre comunicare all'Inps, mediante il modello ASDI - com, il reddito presunto derivante dall'attività, entro il termine di 30 giorni dall'inizio della stessa.

Avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale

In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di ASDI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.

Svolgimento del tirocinio

Nelle "Linee guida in materia di tirocini", adottate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 24 gennaio 2013, è stabilito che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la partecipazione allo stesso non fa perdere lo stato di disoccupazione. Pertanto, lo svolgimento dello stesso e la percezione della relativa indennità sono compatibili con l'erogazione dell'ASDI.

CONDIZIONALITÀ

L'erogazione dell'ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché ai c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, potenziati dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 citato, che prevedono ipotesi di decurtazione, sospensione e decadenza dalla prestazione.

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Compatibilità

La percezione dell'ASDI è compatibile con i seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

- assegno o indennità a cieco civile;
- assegno o indennità a sordomuti;
- indennità' legge n. 448 del 2001 e legge n. 350 del 2003;
- assegno o indennità' a invalidi civili;
- pensione ai superstiti;
- pensione di guerra;
- pensione facoltativa;
- rendite vitalizie da infortunio;
- pensione a carico di Stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
- pensione a carico dell'assicurazione di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- pensione privilegiata tabellare, quale ad esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo.

Incompatibilità

Il beneficiario dell'ASDI, invece, decade dalla prestazione nelle ipotesi in cui diviene titolare dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

- assegno sociale;
- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità/anticipata;
- pensione di inabilità.

OPZIONE

Qualora il richiedente l'ASDI sia titolare di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, in sede di presentazione della domanda, dovrà optare per l'erogazione dell'ASDI.

Qualora, invece, la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità intervenga nel corso della percezione dell'ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni.

SOSPENSIONE

L'erogazione dell'assegno di disoccupazione ASDI viene sospesa nei casi sotto riportati:

- a. mancato aggiornamento della Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell'anno di percezione della prestazione (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). In caso di mancato riscontro al 31 gennaio della presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'erogazione viene sospesa dal primo febbraio;
- b. nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell'attività lavorativa inferiore a 6 mesi (articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
- c. nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, con durata dell'attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione dell'ASDI-Com e per 30 giorni dall'invio dello stesso (articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
- d. scadenza del periodo di validità dell'ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU: in tal caso, l'erogazione viene sospesa per 30 giorni ed il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l'ISEE o l'ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.

RIDUZIONE

L'importo dell'assegno di disoccupazione ASDI viene decurtato nei seguenti casi:

- mancata presentazione per la prima volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l'impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 1, decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Tale fattispecie comporta una parziale decurtazione dell'ASDI, pari ad un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
- mancata presentazione per la seconda volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l'impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 2 decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell'ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
- mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell'ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
- nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). In tal caso, l'indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia.
L'evento è comunicato con ASDI-com entro 30 giorni dall'inizio della attività;
- avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). In tal caso l'ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia.
L'evento è comunicato con ASDI-com entro un mese dall'inizio della attività.

DECADENZA

Il beneficiario dell'ASDI decade dalla fruizione dell'assegno nei medesimi casi di decadenza previste per la NASpI.

Ulteriori cause di decadenza dalla fruizione dell'ASDI sono le seguenti:

1. perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015);
2. superamento del valore massimo della soglia ISEE a seguito dell'aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
3. superamento valore massimo della soglia ISEE a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione (articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
4. mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell'ISEE corrente (art. 9, comma 7, D.P.C.M. n. 159/2013);
5. spirare del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
6. mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto a restituire l'ASDI percepito dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
7. violazione delle regole di condizionalità di cui agli articoli 21, commi 8 e seguenti del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015.

REGIME FISCALE

La prestazione ASDI, prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della Naspi che siano privi di un'occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.

Tenuto conto che l'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 statuisce che "l'importo dell'ASDI è pari al 75 per cento dell'ultima indennità Naspi percepita e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n.335" si ritiene che detta prestazione abbia natura assistenziale e sia, pertanto, esente

dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del DPR del 29 settembre 1973, n. 601.

RICORSI

La competenza a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di ASDI è in capo al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.

Il ricorso amministrativo va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, esclusivamente online (tramite codice PIN rilasciato dall'Istituto), a pena di irricevibilità dello stesso, utilizzando per il cittadino la procedura disponibile tra i "Servizi Online" del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online; i patronati e gli intermediari dell'Istituto potranno presentare ricorso amministrativo con le medesime modalità, utilizzando i servizi telematici offerti agli stessi.

Per i soli provvedimenti adottati a seguito di sanzioni comminate dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati all'ANPAL, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 21.